MISURE PER FAVORIRE L'INIZIATIVA PRIVATA E LO SVILUPPO DELLA CONCORRENZA

Art. 29

Fondo per la razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti

Il fondo per la razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti, istituito dall'articolo 6 del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, e' integrato, per l'anno 2002, fermo restando quanto previsto all'articolo 2 del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 24 febbraio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 80 del 7 aprile 1999, attraverso un contributo calcolato su ogni litro di carburante per autotrazione venduto negli impianti di distribuzione a carico dei titolari di autorizzazione e dei gestori dei medesimi impianti nella misura e secondo le condizioni, modalita' e termini stabiliti con provvedimento del Ministro delle attivita' produttive, da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Versione in vigore dal 29 dicembre 2002, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Misure per favorire l'iniziativa privata e lo sviluppo della concorrenza
Estremi	Legge 12 dicembre 2002, n. 273
Capo	IV — Disposizioni in materia di politica energetica
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 14 dicembre 2002

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/misure-per-favorire-l-iniziativa-privata-e-lo-sviluppo-della/art-29-fondo-per-la-razionalizzazione-della-rete-di-distribuzione-dei

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it